

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici

"Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163"

Consultazione on line dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Vigilanza

Con riferimento al progetto di atto di determinazione in epigrafe, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

Si premette che talune problematiche giuridiche ed applicative derivanti dalla partecipazione alle procedure di gara delle cd. reti di impresa sono già state esaminate nell'atto di segnalazione dell'Autorità per la vigilanza n. 2 del 27 settembre 2012 e che con d.l. 18 ottobre, 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono state apportate modifiche al Codice dei contratti volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa.

In via generale si concorda con l'impostazione dell'Autorità relativamente a quanto espresso in materia di requisiti circa la necessità che tutte le imprese della rete partecipanti alla gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, che - con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione - trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dagli art. 37 e 90, comma 1, lett. g) del Codice e dagli artt. 92, 275 e 261, comma 7, del d.P.R. n. 207/10, e che in linea generale, sussiste il divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice.

Si ritiene tuttavia che nel documento in esame debba essere meglio chiarito il profilo dell'identificazione e del ruolo della "mandataria", nel caso di partecipazione alle gare di imprese aderenti alla rete, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza.

In particolare, nel paragrafo 3 del progetto di determinazione in parola è evidenziato che, "come per i raggruppamenti, anche per l'aggregazione di imprese retiste dovrà essere individuata ex ante l'impresa retista che svolgerà il ruolo di mandataria, in primis ai fini della qualificazione in gara".

Al riguardo, si concorda con l'Autorità che nel caso di rete priva di organo comune ovvero qualora questo sia privo di poteri di rappresentanza (per le quali si richiamano le osservazioni dell'Autorità di cui ai paragrafi 2.3.1 e 2.3.2) sarà lo stesso mandato collettivo speciale conferito ad una delle imprese retiste ad individuare la mandataria (che dovrà essere in possesso dei requisiti per la qualificazione alla specifica gara).

Si conviene, altresì, in linea di principio, con l'Autorità che "qualora la rete sia dotata di un organo comune, che agisce in rappresentanza delle imprese firmatarie dell'offerta, quest'ultimo potrà svolgere il ruolo di impresa mandataria purché esso stesso parte della rete ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti (dal bando di gara, dal Codice e dal Regolamento)".

Tuttavia, sia con riferimento alla Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica che alla Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cfr. paragrafi 2.1.1 e 2.2.1) nel caso in cui l'organo comune con potere di rappresentanza non fosse in possesso dei necessari requisiti di qualificazione riferiti ad una specifica gara per assumere il ruolo di mandataria, occorre esaminare la natura ed il ruolo dello stesso (atteso che, presumibilmente, per poter partecipare alla procedura di gara, occorrerà designare un'altra impresa retista quale mandataria) e, quindi, chiarire il ruolo del richiamato



organo e i rapporti tra detto organo di rappresentanza e la "nuova mandataria" anche con riferimento alle modalità di scelta di quest'ultima e alle responsabilità nei confronti della stazione appaltante.